

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 6 NOVEMBRE 2024, N. 45

**Disposizioni in tema di pubblicità e trasparenza per gli oneri di difesa nei
procedimenti di responsabilità dei dipendenti regionali.
Modifiche alla l.r. 63/2005.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 63/2005

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 52 dello Statuto;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021, e, in particolare, l'articolo 59;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 59 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019 – 2021 stabilisce che ciascun ente del comparto “ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente”;
2. L'Avvocatura regionale predispone e cura un elenco di professionisti avvocati cui la persona interessata dal procedimento può rivolgersi per la difesa;
3. Al fine di contemperare le esigenze di conoscibilità di tale elenco e la tutela dei dati dei professionisti che in esso sono riportati, è necessario fornire una base giuridica alla pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale della Regione, con modalità tecniche che saranno stabilite dall'Avvocato generale;

Approva la presente legge

Art. 1

Attribuzioni dell'Avvocatura regionale.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 63/2005

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), dopo la parola: “amministratori e” sono inserite le seguenti: “, in attuazione di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, dei”.
2. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 63/2005 è aggiunta la seguente:
“d bis) Con provvedimento dell'Avvocato generale sono stabiliti:
 - 1) le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui alla lettera d);
 - 2) le modalità tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.”.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 6 novembre 2024

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.10.2024.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 9 settembre 2024, n. 1

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 12 settembre 2024, n. 277

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 23 ottobre 2024

Approvata in data 29 ottobre 2024

Divenuta legge regionale 37/2024 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63](#)